



CITTA' DI SANT'ELPIDIO A MARE

Provincia di Fermo

AREA DI GIUNTA
SERVIZI ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO E DI RELAZIONI ESTERNE

Ordinanza N. 36 del 23/12/2020

Oggetto: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE. ORARI E TURNAZIONI ANNO 2021

IL SINDACO

Preso atto che è compito del Comune disciplinare alcuni aspetti riguardanti gli orari e le turnazioni degli impianti di distribuzione di carburanti.

Visto il D. Lgs. n. 267/2000.

Vista la L.R. n. 27/2009.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 125 del 07.02.2011 – Regolamento regionale: “Disciplina della distribuzione dei carburanti per autotrazione, in attuazione del titolo IV della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio)” ed in modo particolare gli artt. 14 e 15 che disciplinano gli orari e le turnazioni degli impianti di distribuzione di carburanti.

ORDINA

per i motivi espressi in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza,

ORARI:

1. Per l'espletamento del servizio pubblico della distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione, **l'orario minimo settimanale** di apertura degli impianti ubicati nel territorio del Comune di Sant'Elpidio a Mare con la presenza del gestore deve essere di 52 ore con facoltà da parte del gestore stesso di aumentare l'orario fino a 62 ore, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
 - a) apertura non prima delle ore 5.00;
 - b) chiusura non dopo le 22.00;
 - c) possibilità di chiusura infrasettimanale;
 - d) possibilità di chiusura domenicale e festiva.
2. Nell'orario di apertura l'impianto deve essere assistito da personale. Deve essere comunque garantita l'assistenza al rifornimento di carburante a favore dei soggetti in condizione di disabilità (ad esempio con la messa a disposizione del numero di cellulare – o altro numero – del gestore da utilizzarsi in caso di necessità).
3. Il servizio notturno è svolto dalle ore 22.00 e fino all'inizio dell'orario di apertura giornaliera.
4. **Il gestore comunica al Comune l'orario di apertura** dell'impianto e l'eventuale scelta di effettuare il servizio notturno entro 30 giorni dalla data della presente ordinanza. L'orario comunicato resta valido fino a diversa comunicazione da parte del gestore. La comunicazione dell'orario deve essere ripresentata annualmente.

TURNAZIONI:

1. Nelle domeniche, nei giorni festivi e di riposo infrasettimanale **deve essere garantita l'apertura di un impianto nel territorio comunale**. Tale apertura può essere garantita anche mediante l'utilizzo di apparecchiature self-service pre-pagamento in impianti funzionanti di regola con la presenza del gestore.
2. Gli impianti che effettuano il turno domenicale con la presenza del gestore **possono**

sospendere l'attività nel primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per l'esercizio dell'attività durante la festività infrasettimanale.

3. Il turno di riposo infrasettimanale è effettuato il sabato pomeriggio.

4. Il gestore può chiedere al Comune di effettuare il turno di riposo infrasettimanale in un giorno diverso dal sabato. La domanda si considera accolta se entro trenta giorni dal ricevimento non viene comunicato motivato diniego.
5. Sono soggetti alla disciplina degli orari e turni festivi anche gli impianti di vendita al pubblico situati nelle officine, nelle autorimesse, nelle aree delle strutture turistico-ricettive e dei complessi commerciali.
6. Gli impianti di erogazione di metano o di GPL, anche se inseriti in un complesso più vasto di distribuzione comprendente altri carburanti, al fine di assicurare agli utenti la possibilità di rifornimento, sono esentati dall'osservanza degli orari e dei turni.
7. Nelle domeniche, nei giorni festivi e nel pomeriggio del sabato dell'anno 2021, nel territorio del Comune di Sant'Elpidio a Mare, è prevista l'apertura, a turno, di un impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione nel rispetto del **calendario di turnazione - allegato "A" -**

SEGNALETICA:

E' fatto obbligo ai gestori degli impianti stradali di distribuzione carburanti di esporre un cartello, di dimensioni non inferiori a 1,20 x 0,80 metri, visibile al pubblico e posizionato in prossimità degli accessi, indicante:

1. l'orario di apertura e di chiusura dell'impianto;
2. i turni di riposo infrasettimanale, domenicale e festivo;
3. della mezza giornata di chiusura pomeridiana infrasettimanale prescelta,
4. i prezzi praticati.

Essi sono tenuti altresì ad usare una segnaletica non ingannevole, in modo particolare, negli orari di funzionamento del solo self-service, le diciture "aperto" e "self-service" debbono essere esposte contestualmente, su un unico cartello, quindi non in modo separato, con caratteri grandi e tutti delle stesse dimensioni e ben visibili dalla strada. In ogni caso deve essere ben chiaro che è aperto il solo self-service.

CHIUSURA PER FERIE:

1. Il Comune autorizza la sospensione dell'attività per ferie per periodi non superiori a due settimane consecutive per ogni anno solare. Le ferie vengono determinate annualmente in modo da garantire l'apertura di almeno il 50 per cento degli impianti, per assicurare il servizio anche durante lo svolgimento dei turni festivi e notturni.
2. I gestori sono tenuti a comunicare la sospensione dell'attività almeno 30 giorni prima dell'interruzione stessa che non può coincidere con i giorni festivi nei quali sono tenuti all'apertura per turnazione. I periodi richiesti s'intendono autorizzati qualora il Comune non ne trasmetta il diniego nei 30 giorni successivi alla comunicazione.

SANZIONI:

Le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza sono soggette alle sanzioni di cui all'art. 81 della L.R. n.27/2009 e quelle non specificatamente sanzionate a norma di legge nazionale, regionale o da regolamenti sono accertate e punite con sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7/bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Le irrogazioni delle suddette sanzioni avverranno secondo le procedure previste dal sistema sanzionatorio delle violazioni amministrative di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689.

IL
COMMISSARIO PREFETTIZIO

RICHIEDE

alla Polizia Locale ed a chiunque spetti l'accertamento delle violazioni alle norme sopra richiamate, di osservare e far osservare il presente provvedimento, procedendo nei confronti dei contravventori come per legge.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga notificato a tutti gli interessati, che sia inviato al Corpo di Polizia Locale e venga pubblicato all'Albo Pretorio on line e nel sito istituzionale del Comune.

IL SINDACO

Alessio Terrenzi

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate